



Regolamento

Regolamento per la segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing)

Processo di appartenenza: GTPC – Gestire la trasparenza e prevenire la corruzione

Il documento originale nello stato di revisione corrente è quello disponibile sul sistema documentale aziendale.

Questo documento è riservato e non può essere diffuso all'esterno della società Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., se non a seguito di esplicita autorizzazione (su DOCS-MOD-02) del Responsabile del Processo.



0. Indice

0. Indice	2
0. Emissione del documento	3
1 Contesto normativo	4
2 Finalità del Regolamento	4
3 Oggetto della segnalazione	5
4 Trasmissione della segnalazione	6
5 Compiti del destinatario della segnalazione	8
6 Sottrazione al diritto di accesso	9
7 Tutela del segnalante	9
8 Responsabilità del segnalante	10
9 Comunicazione e formazione	11
10 Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza	11
10.1 Premessa	11
10.2 Fonte dei dati personali.....	11
10.3 Finalità del trattamento.....	11
10.4 Modalità di trattamento dei dati.....	12
10.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.....	12
10.6 Diritti dell'Interessato	12
10.7 Titolare e responsabili del trattamento	13
11 Allegati	13





0. Emissione del documento

Questo documento ha seguito il seguente iter di ufficializzazione:

Rev00	<i>Prima emissione</i>	Redazione:	04/07/2018	Ileana Gimmlaro (RPCT – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
		Condivisione:	04/07/2018	Gruppo di Lavoro Documenti
		Approvazione:	12/07/2018	Consiglio di Amministrazione

Redazione

Condivisione

Approvazione





1 Contesto normativo

- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- **Art. 1, comma 51, L. 6.11.2012 n. 190 del 6 novembre 2012 Legge 6 novembre 2012, n.190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Art. 54 bis Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.** “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- **Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”**

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001, estendendo esplicitamente al dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile la tutela antidiscriminatoria garantita al dipendente pubblico che segnali un illecito (c.d. *whistleblower*), proteggendolo contro eventuali sanzioni disciplinari.

Inoltre, la medesima legge n. 179 del 2017 ha modificato il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, introducendo all'art. 6 del predetto Decreto, i commi 2bis, 2ter e 2quater relativi alla “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”, che prescrivono che i Modelli di Organizzazione e Gestione prevedano uno o più canali che consentano ai dipendenti e ai vertici dell'ente di presentare, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e che tali canali garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La norma prevede espressamente che almeno uno dei canali di trasmissione della segnalazione debba essere gestito con modalità informatiche e che sarà vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prescrivendone nel dettaglio la tutela.

L'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici.

Elettra – Sincrontrone Trieste S.C.p.A. (di seguito “Elettra”) intende garantire la predetta tutela normativa disciplinando le modalità di trasmissione della segnalazione e la gestione dell'intero processo e dei soggetti coinvolti attraverso il presente Regolamento.

2 Finalità del Regolamento

La finalità del Regolamento è quella di fornire ai dipendenti di Elettra e ai dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Elettra indicazioni chiare



e di facile comprensione ed applicazione per diffondere e sviluppare la consapevolezza della possibilità di poter segnalare in modo agevole e, soprattutto, in regime di piena tutela e protezione, illeciti ed irregolarità, commessi ai danni della Società e, di riflesso, dell'interesse pubblico collettivo.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente Regolamento, è quello di fornire al segnalante (cosiddetto *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela, sotto elencate, che gli vengono offerte dalla normativa in essere:

- **tutela dell'anonimato;**
- **sottrazione della segnalazione al diritto d'accesso;**
- **divieto di sanzione, licenziamento o ogni tipo di discriminazione a causa della segnalazione.**

L'obiettivo della normativa è quello di evitare che i dipendenti, per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ometta di effettuare segnalazioni di illecito.

L'intento è quello di divulgare la cultura della legalità e della lotta all'illecito grazie alla acquisizione della consapevolezza, da parte di chi ravvisa situazioni che valuta come illecite, che può segnalarle senza subirne ripercussioni e/o ritorsioni ed anche alla presa di coscienza del fatto che per segnalare fatti illeciti non occorre disporre di competenze di ordine giuridico-legale.

Allo stesso tempo il Regolamento intende porre un approccio di serietà e ragionevolezza alla segnalazione onde evitare derive pretestuose non legate alla cultura della legalità ma ad aspetti di ordine personale o relazionale.

3 Oggetto della segnalazione

I dipendenti di Elettra o dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Elettra possono segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT") comportamenti illeciti di cui siano venuti direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

I dipendenti, i collaboratori e gli amministratori di Elettra possono segnalare all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (PIOR-MSG-03), di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le condotte illecite da segnalare non integrano necessariamente fattispecie di rilievo penale, civile o amministrativo.

L'apprezzamento della illiceità del comportamento del presunto trasgressore non presuppone perciò la conoscenza di norme giuridiche, essendo sufficiente la convinzione, in buona fede, del segnalante circa la non regolarità o correttezza del comportamento.

Oggetto della segnalazione possono essere anche gli illeciti di cui si è venuti a conoscenza che si sono verificati in una Attività diversa da quella in cui opera ordinariamente il segnalante.

Secondo ANAC il dipendente non deve avere la certezza dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore, essendo sufficiente che lo stesso ritenga altamente probabile il verificarsi del fatto illecito.

In ogni caso non è meritevole di tutela la segnalazione basata su sospetti o voci, apparendo necessaria, ai fini della segnalazione, una puntuale conoscenza dei fatti.



Non sono da comprendersi come oggetto delle segnalazioni le semplici doglianze di carattere personale, come per esempio rapporti con il superiore gerarchico o colleghi.

Si riporta in nota quanto contenuto nella Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015, parte 3, a proposito dell'oggetto della segnalazione¹.

4 Trasmissione della segnalazione

L'ANAC ha sottolineato nelle Linee Guida n. 6 del 28 aprile 2015 che *“Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software). (...) Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni.*

¹ «A. Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nell'attuale PNA (§ 2.1), volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

B. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.A.C..

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - ad avviso dell'Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.»



Per adempiere alle indicazioni di ANAC in ordine alla parte tecnologica, a partire dalla pubblicazione del presente Regolamento, sarà reso disponibile per tutti i dipendenti di Elettra l'accesso ad un sistema applicativo informatico, denominato Segnalazioni.net, che consentirà di inoltrare la segnalazione all'RPCT o all'OdV, a ciascuno per la propria competenza, nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa vigente.

Lo strumento informatico garantisce un elevato livello di sicurezza e conservazione dei dati, riservatezza e gestione organizzativa delle pratiche.

Il segnalante potrà attraverso il sistema applicativo Segnalazioni.net:

- Accedere in maniera riservata e sicura al sistema;
- Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- Comunicare con RPCT o OdV in maniera del tutto riservata, come da dettato normativo;
- Integrare le segnalazioni effettuate;
- Ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione.

L'ambiente di amministrazione consente all'RPCT e all'OdV di:

- Ricevere via email un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- Accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- Interagire con il segnalante e richiedere ulteriori informazioni o documenti, sempre preservandone l'identità;
- Monitorare e gestire la procedura in tutte le sue fasi, con la modifica dello stato della segnalazione (Nuova, Letta, in lavorazione, Archiviata, etc.);
- Interagire con i dirigenti responsabili;
- Possibilità di configurare il sistema in modo da avere più soggetti (RPCT e OdV ad esempio) in grado di ricevere e gestire la segnalazione.

La segnalazione dovrà fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

Le istruzioni di accesso ed utilizzo del sistema sono dettagliate nel documento denominato **“Istruzione Operativa Segnalazioni.net”**, che si allega al presente Regolamento.

Eventuali aggiornamenti del sistema, revisioni della Istruzione Operativa e modifiche delle modalità di utilizzo dell'applicativo verranno tempestivamente rese disponibili sul sito intranet di Elettra.

In alternativa al sistema applicativo informatico sopra descritto, la Società ha reso disponibile nella sottosezione “Segnalazione di condotte illecite (cd. whistleblowing)” della sezione “Altri contenuti” delle pagine “Società Trasparente” del sito web aziendale, un modello, allegato anche al presente Regolamento, che è possibile compilare, stampare e inviare in modalità cartacea. Il modello sopraindicato si può trovare al seguente link: <https://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/segnalazione-di-condotte-illecite-cd-whistleblowing.html>

E' possibile rendere la segnalazione anche tramite una dichiarazione libera e diversa dalla compilazione del modello predisposto, tenendo presente tuttavia che la segnalazione dovrà sempre contenere tutti gli elementi essenziali utili alla ricostruzione del fatto e che sono esemplificati nel modello stesso.

La segnalazione in formato cartaceo, redatta secondo il modulo sopra indicato e compilato solo nella Parte B, e l'eventuale documentazione a corredo della medesima devono essere inserite in



una busta chiusa. Nella medesima busta dovrà essere inserita una seconda busta chiusa contenente le generalità, l'indirizzo email (secondo il modulo sopra reso disponibile compilato solo nella Parte A) e fotocopia della carta di identità del segnalante. La busta contenente la segnalazione e l'ulteriore busta chiusa con i dati personali e identificativi del segnalante deve essere spedita a mezzo posta raccomandata o anche a mezzo posta interna indirizzata a:

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. S.S. 14 – km 163,5 in AREA Science Park
34149 Trieste

oppure a

Organismo di Vigilanza

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. S.S. 14 – km 163,5 in AREA Science Park
34149 Trieste

La segnalazione ricevuta con modalità cartacea verrà immediatamente registrata in un apposito registro con le massime tutele in ordine alla riservatezza e alla segretezza dei dati dall'RPCT o dall'OdV, ciascuno in relazione alle segnalazioni di propria competenza.

Le segnalazioni di competenza dell'Organismo di Vigilanza possono essere inviate anche in forma anonima.

Resta inteso che ogni segnalazione può essere resa direttamente all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ed all'ANAC.

In relazione alle generalità rilasciate, ai documenti identificativi allegati e alla segnalazione presentata, il segnalante dichiarerà di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali, disciplinari e amministrative conseguenti a dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, previste dalle norme del Codice Penale (tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli artt. 494 – 496, 368, 595 del Codice Penale), delle norme speciali, tra cui l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e dalle disposizioni del Codice di Comportamento di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Il segnalante dichiarerà inoltre di avere letto le Informazioni riguardanti il trattamento di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) allegate al modulo per la presentazione della segnalazione.

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

5 Compiti del destinatario della segnalazione

L'RPCT e l'OdV prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiedono chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'RPCT e l'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, possono decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero, in caso contrario, valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC, Amministratore Delegato.



La valutazione del RPCT e dell'OdV dovrà concludersi entro il termine ordinario di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della segnalazione.

La valutazione sarà ovviamente limitata agli aspetti macroscopici non potendo sostituire l'eventuale istruttoria delle autorità preposte e neppure disponendo il RPCT e l'OdV degli stessi mezzi istruttori. Pertanto l'approfondimento sarà limitato solamente alla verifica di elementi palesemente pretestuosi e marcatamente non veritieri mentre non si potranno confutare circostanze di fatto puntualmente descritte e riportate. L'attività istruttoria e di approfondimento di cui ai punti precedenti dovrà essere svolta tenendo rigorosamente segregata l'identità del segnalante e senza alcun riferimento ad elementi astrattamente identificativi quali la collocazione in una determinata struttura piuttosto che il ruolo e la qualifica.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi².

Nel caso di trasmissione a soggetti interni a Elettra, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni all'amministrazione informano il RPCT e l'OdV dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il RPCT e l'OdV possono decidere di cooperare in ordine ad una segnalazione pervenuta ad uno dei due organi e che includa specifiche competenze e/o necessità di intervento dell'altro.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge con particolare riferimento Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

6 Sottrazione al diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 54 bis, comma 4, del DLgs 165/2001 la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e pertanto il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di soggetti terzi interessati.

7 Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto. A partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

² Art. 1 comma 3 legge 179/2017: «L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.»



Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato in uno dei seguenti casi:

- a) qualora vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- b) qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

La tutela della riservatezza non può essere garantita nei casi in cui non è opponibile il segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda il divieto di discriminazioni nei confronti del segnalante si evidenzia che:

- a) tutti coloro che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione;
- b) il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata, anche tramite un'organizzazione sindacale:

- all'ANAC e all'Amministratore Delegato affinché il medesimo valuti l'adozione di provvedimenti atti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché valuti se proporre l'avvio di un procedimento disciplinare verso gli autori delle condotte discriminatorie.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di Elettra, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere di Elettra, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il segnalante che sia licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8 Responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o



comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto oggetto della segnalazione o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per procurare a sé un vantaggio o al solo scopo di danneggiare il soggetto oggetto della segnalazione o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante ai sensi del Codice di Comportamento adottato dalla Società (GTPC-RGL-01).

9 Comunicazione e formazione

L'RPCT cura la diffusione della conoscenza del presente Regolamento. Il medesimo è pubblicato nell'intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti e la sua adozione è comunicata a tutti i dipendenti dall'RPCT mediante e-mail. La società, inoltre, è promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi in materia di anticorruzione e decreto legislativo n. 231/2001.

10 Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza

10.1 Premessa

L'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito (GDPR), stabilisce che qualsiasi trattamento di dati personali deve essere effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Le modalità di raccolta, utilizzo e trattamento dei dati personali che riguardano il segnalante saranno improntate ai succitati principi e pertanto avverranno per finalità determinate, esplicite e legittime. I dati personali oggetto di trattamento saranno:

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

10.2 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali del segnalante viene effettuata registrando i dati dal medesimo forniti, in qualità di interessato, ai fini di cui al punto 3.

10.3 Finalità del trattamento

I dati personali del segnalante saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) accertamento di illeciti commessi da dipendenti di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- b) miglioramento dei processi amministrativi nell'ambito di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- c) prevenzione della corruzione nell'ambito di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
- d) prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e della violazione delle procedure aziendali predisposte per il controllo e la gestione della prevenzione dei reati, nonché



per il miglioramento e l'implementazione delle procedure e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (Document: PIOR-MSG-03-rev03IT) e relativi allegati.

10.4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate.

In ogni caso le attività di trattamento verranno effettuate in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità dei dati stessi, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, volti alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

10.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

I dati personali del segnalante potranno essere conosciuti per il presente procedimento esclusivamente dall'RPCT e/o dai membri dell'OdV di Elettra.

L'RPCT e i membri dell'OdV di Elettra hanno il divieto di rivelare l'identità del segnalante a chiunque, salvi le eventuali richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria o gli obblighi previsti dalla Legge.

Esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, che verrà richiesto in quella sede.

10.6 Diritti dell'Interessato

Relativamente ai dati personali che riguardano il segnalante, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** (ex art. 15 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali. Ove richiesto, il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento, a condizione che detta copia non leda i diritti e le libertà altrui.
- **Diritto di rettifica**, (ex art. 16 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- **Diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio), (ex art. 17 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto di limitazione del trattamento**, (ex art. 18 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.
- **Diritto alla portabilità dei dati**, (ex art. 20 del GDPR) - l'interessato ha diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
- **Diritto di opposizione**, (ex art. 21 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per



procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, (ex art. 77 del GDPR) - fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

10.7 Titolare e responsabili del trattamento

Per le finalità di cui al presente paragrafo 11, il Titolare del Trattamento è Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con sede legale in Strada Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza – Trieste, nella persona del Presidente ed Amministratore Delegato, Prof. Alfonso Franciosi.

Contatti: Tel. +39 040 37581 - Fax. +39 040 9380902 (Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato da Elettra, è raggiungibile mediante i seguenti canali di contatto:

- e-mail: dpo@elettra.eu
- posta: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. Strada Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza – Trieste, - Responsabile della protezione dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.elettra.eu/privacy.html>

11 Allegati

- [Modello per la segnalazione di condotte illecite ai sensi della Legge n. 179/2017 \(c.d. whistleblowing\)](#), GTPC-MOD-01
- [Istruzione operativa SEGNALAZIONI.NET](#), GTPC-IOP-01